

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Passaparolaweb”

ART. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di **Promozione Sociale** sotto la denominazione “**Passaparolaweb**”.

ART. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in *via Vico Caserta n.18*, nel Comune di Recale, prov. di Caserta, cap. 81020.

Il “*Consiglio Direttivo*” può istituire o chiudere sedi secondarie, delegazioni e rappresentanze in ogni località, mediante semplici delibere. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il sito di appartenenza dell'Associazione è: *www.passaparolaweb.net*.

ART. 3 - Struttura e Finalità

L'Associazione di promozione sociale **non ha fini di lucro**.

E' apartitica, democraticità nella struttura ed elettività, a carattere partecipativo, gratuità delle cariche decisionali e nelle prestazioni fornite dagli associati, liberamente costituita, autonoma e svolge attività di promozione e utilità sociale, solidaristica e benefica.

LE FINALITA' O SCOPI SOCIALI, SONO I SEGUENTI:

- contribuire al miglioramento della qualità della vita dei propri associati e nucleo familiare, attraverso attività d'informazione, ricreative, culturali, solidali, turistiche, sportive, gastronomiche, promozionali e di risparmio familiare.
- operare, prevalentemente sul territorio della regione Campania, con lo scopo di promuovere uno stile di vita salutare e sano anche attraverso una equilibrata cultura del consumo e qualità alimentare e nel contempo promuovere azioni di tutela dei consumatori stessi.
- sostenere la costituzione e istituzione di gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'Art. 1, commi 266, 267 e 268, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni;
- promuovere il dialogo e l'interscambio, favorendo e sviluppando sinergie ed interessi sociali comuni;
- realizzare eventi sociali, solidali e benefici presso strutture o suoli pubblici e/o privati, finanziate con raccolte fondi occasionali o prelevati dal fondo dell'Associazione stesso, destinati all'acquisto di beni considerati utili dal “*Consiglio Direttivo*” e donati alla collettività esterna all'Associazione, mirate alle categorie più deboli, indifese ed in difficoltà come quelle dei bambini, anziani, etc...;
- gestire qualsiasi tipo di impianto e/o struttura operativa destinata al miglioramento dei contesti sociali dei territori, anche di carattere sportivo, con la possibilità di somministrazione ai soci, occasionalmente, bevande e cibi;
- stipulare convenzioni e/o accordi con associati e non associati, Enti Pubblici e/o Privati nazionali ed esteri, in materie esclusivamente connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i soci e per i propri nuclei familiari;
- rendere note le attività dell'associazione mediante il più ampio utilizzo dei media, secondo l'evoluzione della tecnica e pubblicizzarle attraverso lo sviluppo di forme di editoria, come la realizzazione di guide, pieghevoli, volantini, giornalini, biglietti da visita, audiovisivi, stand in piazza, spot radio e tv, internet (social networks, siti, blog etc.), web tv etc.;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche e commerciali marginali;
- Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 - La durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5 - I mezzi economici e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- beni mobili ed immobili;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, quindi marginali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e solidali, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e raccolte fondi occasionali;
- tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

SI SPECIFICA IN PARTICOLARE CHE:

- i beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- gli eventuali proventi delle attività e gli avanzi di gestione annua, non possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.
- agli aderenti dell'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione, vale anche per i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.
- ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto, con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 6 - I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione tutte le persone, (senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi prefissati.

CI SONO LE SEGUENTI CATEGORIE DI SOCI, TUTTI AVENTI GLI STESSI DIRITTI:

- **soci fondatori:** sono coloro che hanno costituito l'Associazione e faranno parte del primo "Consiglio Direttivo". Acquisiscono automaticamente il titolo di "Soci onorari e benemeriti" a tempo indeterminato.
- **soci effettivi:** sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal "Consiglio Direttivo".
- **soci sostenitori:** sono coloro che versano oltre alla quota sociale, una quota aggiuntiva volontaria e libera, per aiutare e sostenere con più forza l'Associazione, costituiti da persone o enti statali, privati, circoli ricreativi, culturali, associazioni etc., mediante il proprio amministratore o rappresentante legale;
- **Soci onorari e benemeriti:** sono persone fisiche, nominate tali dal "Consiglio Direttivo", col l'obbligo del benessere del "Presidente", per meriti ed onori particolari, acquisiti a favore dell'Associazione, non versano nessuna quota associativa, per tutto il resto, hanno gli stessi diritti degli altri soci. Rimangono tali, a tempo indeterminato.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

ART. 7 - La domanda di ammissione

Il "Consiglio Direttivo" è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto con tutte le generalità del Socio e la composizione del proprio nucleo familiare, indirizzandolo al "Consiglio Direttivo" presso la sede sociale o a mano ad uno dei componenti dello stesso;
- oppure, andando sul sito dell'Associazione www.passaparolaweb.net, compilando tutti i campi previsti per le proprie complete generalità e la composizione del proprio nucleo familiare.

La conferma sarà comunicata tramite contatto rilasciato dal richiedente, che sarà, successivamente, invitato a completare l'operazione di registrazione versando la quota associativa. In tutti i casi di richiesta d'ammissione all'Associazione, si accetteranno il trattamento dei dati personali, secondo la legge vigente sulla privacy.

Il diniego va avvisato, ma, non obbligatoriamente motivato dal "Consiglio Direttivo".

Dal momento dell'ammissione, il Socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura prefissata nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del Socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.

ART. 8 - Diritti dei soci

- I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere (diritto di voto) gli "Organi Sociali o Decisionali";
- di poter essere eletti negli stessi;
- hanno diritto di essere informati sulle attività;
- avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, qualsiasi sia la carica sociale o istituzionale rivestita all'interno dell'Associazione, nei limiti fissati dal "Consiglio Direttivo";
- i soci hanno diritto di accesso ai vari documenti, come delibere assembleari, bilanci e ai rendiconti.

ART. 9 - I doveri dei soci

I soci dell'Associazione svolgeranno la propria attività di collaborazione o prestazione di lavoro:

- in modo personale ed in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro (*vedi anche Art. 8*), tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome;
- sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro Soci.
- Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del Socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare al "Consiglio Direttivo", ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il Socio:
 - non osservi le disposizioni dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli "Organi Sociali o Decisionali";
 - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal "Consiglio Direttivo".
 - per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal "Consiglio Direttivo");
 - per decesso;
 - per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione del Socio è deliberata dal "Consiglio Direttivo", ha effetto immediato e deve essere comunicata a mezzo lettera all'associato, con le motivazioni del caso e ratificata dall'"Assemblea dei Soci" nella prima riunione utile.

Il Socio ha la possibilità di appellarsi entro 30 giorni, per mezzo lettera, al "Consiglio Direttivo" che rivaluterà la propria decisione.

ART. 11 - Gli organi Sociali o Decisionali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci**
- Consiglio Direttivo**
- Presidente**
- Vice Presidente**
- Segretario**
- Tesoriere**

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 12 - L'Assemblea dei Soci

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci. Essa è costituita da tutti i soci con diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata:

- una o più volte all'anno dal Presidente;
- quando la maggioranza del "Consiglio Direttivo" lo ritenesse necessario;
- quando lo richiede almeno tre decimi dei Soci.

L'avviso ai Soci avverrà sia con la pubblicazione nei locali della sede, sia con l'invio di lettera semplice, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure, telematicamente, secondo un protocollo dedicato e collaudato per tale fine.

Negli avvisi di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere (ordine del giorno).

L'"Assemblea dei Soci" è retta dal "Presidente" o dal "Vice Presid." o da un delegato nominato tra i membri del "Consiglio Direttivo".

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

ART. 13 - Regole per votare nelle assemblee

- Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
- Ogni Socio ha diritto normalmente di esprimere un solo voto, è ammesso l'intervento per delega (n.1) per ciascun aderente, ad altro associato regolare.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto, secondo l'Art. 25;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto economico;
- approvare o modificare annualmente l'importo della quota sociale di adesione, proposta dal Presidente;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal "Consiglio Direttivo";
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese o alzata di mano. In segreto in casi particolari o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 15 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata con gli stessi criteri di quella ordinaria e solo per questioni importanti come:

- deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno il 50% +1 dei soci avente diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decidere in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'Art. 26, con la nomina il liquidatore.

ART. 16 - Deliberazioni e Verbalizzazioni

- Le discussioni e deliberazioni dell'assemblee ordinarie e straordinarie sono riassunte e trascritte in un verbale redatto dal segretario o da un Socio nominato al momento e sottoscritto dal "Presidente" o chi ne fa le veci.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 17 - Il "Consiglio Direttivo"

E' l'organo esecutivo, gestionale, organizzativo dell'Associazione.

Sarà composto per la costituzione, da quattordici membri fondatori, successivamente, saranno eletti dall'"Assemblea dei Soci" in numero da definirsi tramite regolamento interno.

Resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il "*Consiglio Direttivo*" è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'"Assemblea dei Soci".

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il "*Consiglio Direttivo*":

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'"Assemblea" insieme col "*Tesoriere*", il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico;
- approva il regolamento interno (*vedi Art. 24*);
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci, salva successiva ratifica dell'"Assemblea dei Soci" ai sensi dell'Art. 14 del presente statuto.

Nell'ambito del "*Consiglio Direttivo*" sono previste le seguenti figure: il "*Presidente*" (eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci), il "*Vice Presidente*", il "*Tesoriere*" e "*Segretario*" (eletti nell'ambito del "*Consiglio Direttivo*" stesso, figure coadiuvanti del "*Presidente*").

ART. 18 - Il Presidente

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il "*Consiglio Direttivo*" e l'"Assemblea dei Soci".

- convoca l'"Assemblea dei Soci" e il "*Consiglio Direttivo*" in seduta ordinaria e straordinaria e ne assicura il regolare funzionamento;
- ha l'uso della firma sociale;
- dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal "*Tesoriere*";
- adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi statuari e in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza dell'"Assemblea dei Soci", o del "*Consiglio Direttivo*", a condizione di convocare o almeno informare, successivamente gli "*Organi Decisionali*" dell'Associazione, verbalizzando i provvedimenti adottati;
- sottoscrive, tutti i contratti, accordi e convenzioni con definitiva ed esclusiva validità;
- può disporre, di eventuali spese di rappresentanza, sancito dal "*Consiglio Direttivo*";
- resta in carica per 5 anni, può essere rieletto;
- può delegare al "*VicePresidente*", per iscritto, ad una o più delle proprie attribuzioni;

ART. 19 - Vice Presidente

Il "*Vice Presidente*" aiuta in tutte le situazioni operative e funzionali il "*Presidente*". In assenza di quest'ultimo, potrà essere delegato per iscritto, dallo stesso "*Presidente*" a rappresentarlo nelle proprie funzioni, ad uno o di tutte le attribuzioni statuarie, verbalizzando, successivamente e dettagliatamente tutti i provvedimenti effettuate.

ART. 20 - Tesoriere

Il "*Tesoriere*", ha la corresponsabilità del fondo dell'Associazione, ne cura la parte economica e finanziaria, tiene la contabilità e predisporre di tutti gli elementi contabili e finanziari necessari agli "*Organi Sociali o Decisionali*" per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico. Cura la tenuta del registro contabile e controfirma insieme al "*Presidente*" i provvedimenti economici decisi nelle assemblee. Inoltre, conserva tali documenti per 3 anni.

ART. 21 - Segretario

Il Segretario, aiuta gli "*Organi Sociali o Decisionali*", potrà rappresentarla nella forma funzionale semplice ed ordinaria, raccogliere documenti da consegnare agli organi competenti. Redige i verbali delle riunioni e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

ART. 22 - Bilancio

All'"Assemblea dei Soci" il "*Presidente*" espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso, oltre a determinare eventualmente le nuove quote associative.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il "*Consiglio Direttivo*" predisporre il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative all'anno precedente e il conto preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale corrente e successivamente convoca l'"Assemblea dei Soci" di tipo ordinaria per approvarlo entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 23 - Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

ART. 24 - Regolamento interno

Il presente statuto può avvalersi di un regolamento interno che disciplini le regole di organizzazione, gestione, amministrazione, contabilità e norme elettorali.

Sarà compito del "Consiglio Direttivo" approvare il regolamento interno a scopo migliorativo per espletare i fini statutari, senza necessità di convocare l'"Assemblea dei Soci", impegnandosi a divulgarlo successivamente, a tutti gli iscritti.

Nel caso in cui il "Presidente" non validerà l'aggiornamento delle norme interne, lo stesso convocherà l'"Assemblea dei Soci".

ART. 25 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile, con la convocazione dell'*assemblea straordinaria*, con la presenza di almeno il 50% +1 dei soci avente diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

ART. 26 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione o per altra fondata ragione sarà deciso dall'"Assemblea dei Soci".

Si convocherà l'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 50% +1 dei soci avente diritto al voto e con decisione deliberata a favore dello scioglimento e devoluzione del patrimonio da almeno i $\frac{3}{4}$ dei presenti. Successivamente ci sarà la nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Quindi, nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27- Norme finali

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo ed entra in vigore dalla data di registrazione.

L'Associazione "*Passaparolaweb*", potrà richiedere in futuro, se necessita, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.